

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 151

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, LABRIOLA, LA GANGA, BUFFONI, D'AMATO, DEL BUE**

Riordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva, istituzione del corso di laurea in scienze motorie e norme transitorie per gli Istituti superiori di educazione fisica

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo studio scientifico del benessere psico-fisico della popolazione sana e del recupero funzionale di quanti siano stati affetti da patologie inabilitanti costituisce un obiettivo di grande rilievo sotto il profilo della ricerca applicata.

Al contempo però la formazione dei quadri di chi opera nelle scuole, nelle società sportive e nei centri di riabilitazione non può essere più lasciata a momenti che non coniughino la ricerca scientifica più avanzata con la didattica.

È proprio per dare adeguata risposta ad una diffusa domanda di conoscenza più approfondita e di più alta qualificazione degli operatori del settore delle attività motorie che si ritiene oppor-

tuno incardinare nell'università la ricerca e la formazione nel campo delle attività motorie.

La proposta di legge che viene sottoposta alla vostra attenzione ed al vostro giudizio è intesa, infatti, a superare l'attuale stato di cesura tra la ricerca scientifica inerente le attività motorie, incardinata essenzialmente nelle facoltà di medicina, di biologia e di farmacia e la formazione professionale degli operatori.

A questi fini, la proposta di legge mira a dare dignità di facoltà universitaria e di laurea al corso di studi in scienze motorie, onde far convergere su di esso l'eccellenza degli studiosi del settore e creare una trasmissione di pensiero scientifico verso i discenti.

In quest'ottica, però, le soluzioni proposte nell'articolato non puntano a dare in via legislativa una rigida disciplina preconfezionata alla facoltà, ai suoi corsi ed ai loro contenuti, ma viceversa intendono far sviluppare a pieno l'autonomia universitaria, se pur in un corretto rapporto con il Ministero competente (articolo 2). È prevista la durata quadriennale del corso di laurea. Tuttavia, data l'assoluta novità di un corso di studi di questo genere, caratterizzato dalla necessità di una forte integrazione interdisciplinare, è parso opportuno dare con legge (articolo 3) alcune indicazioni, pur flessibili, di indirizzo. In particolare si è ritenuto di indicare le aree disciplinari da inserire nel corso degli studi e cioè quelle biologico-mediche, quelle sociologico-economico-giuridiche (ovviamente applicate ai temi sportivi e riabilitativi) ed infine quelle più propriamente tecnico-sportive relative alle specificità delle singole discipline. La ricerca, gli studi e la didattica in quelle aree, opportunamente articolate tanto in campo scientifico che d'insegnamento secondo gli ordinamenti universitari, daranno luogo a corsi organizzati in due parti: una di base ed una a vocazioni più specialistiche, con indirizzo pedagogico, sportivo e biologico (articolo 3, commi 2 e 3).

Trattandosi di un corso di studi che comporta notevole impegno da parte dei discenti ed una adeguata infrastrutturazione di impiantistica, si è reso necessario puntare ad accessi programmati alla facoltà. Tale programmazione, che nel suo *iter* formativo dà ruolo agli atenei ed alle organizzazioni sindacali del comparto, dovrà tenere nel debito conto le strutture delle facoltà e gli sbocchi professionali, operando, di conseguenza, una selezione tra gli aspiranti all'iscrizione, selezione basata sia su di una prova (ad esempio a *test*) sia su di una valutazione tecnico-attitudinale (articoli 4 e 5).

Così impostato il tema dell'inserimento della facoltà nell'università e della disciplina dei suoi ordinamenti scientifici e didattici, nonché degli accessi alla facoltà stessa, la proposta di legge si premura di

dare risposte ai temi strettamente organizzatori.

Il primo e più delicato è quello del personale di ricerca e di didattica, il quale non può essere inventato con promozioni sul tamburo o con squallide idoneità a chi aveva comunque operato negli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF).

Si è ritenuto, pertanto, di prevedere che le figure docenti e ricercatrici siano quelle proprie e tipiche dell'università, al fine di rendere inscindibile il rapporto ricerca-didattica: stesso tipo di ruoli, stessi modi di selezione, stesse carriere, *status* giuridico dei professori universitari e dei ricercatori. Per altro resta chiaro che ai concorsi possono partecipare i docenti degli ISEF e quelli tra loro, e ve ne sono, che hanno coltivato la ricerca nei settori delle discipline base, ben possono accedere ai ruoli universitari (articolo 6).

Viceversa per le materie tecnico-sportive, più legate a fatti di esperienza e a formazione meno rigidamente legata alla ricerca scientifica, è opportuno prevedere una loro qualificazione come tecnici laureati universitari e consentire l'immissione in ruolo, a domanda, da parte di quei docenti ISEF che non si sentono di affrontare un concorso universitario per le materie base. D'altro canto, le discipline applicative tecnico-sportive trarranno grande utilità da personale dotato di sicura esperienza professionale nelle discipline motorie.

Poiché, come si è detto, il tema delle strutture è per questo tipo di facoltà quello che sono i presidi ospedalieri per la medicina, è stata prevista una autoprogrammazione da parte delle università per dotare le facoltà di scienze motorie di idonei impianti per lo svolgimento anche degli insegnamenti tecnico-sportivi (articolo 7).

All'avvio della nuova facoltà non può che seguire la soppressione degli ISEF ed il passaggio dei loro beni e rapporti giuridici agli atenei, ma tale soppressione e tali rapporti non possono avvenire in modo secco ed automatico. Ne consegue che la soppressione è progressiva, nel senso che, dopo l'entrata in vigore della legge di istituzione delle facoltà di scienze

motorie, gli ISEF portano a compimento i corsi di studi già legalmente avviati (articolo 8). In tal modo si avrà, con il progressivo avvio dei corsi della facoltà di scienze motorie, l'altrettanto progressivo e parallelo esaurimento di quelli degli ISEF, con correlato trapasso di beni e rapporti giuridici da questi ultimi agli atenei (articolo 9).

Va da sé che, per rispetto dei diritti quesiti, i diplomi ISEF conserveranno la loro efficacia giuridica, e che solo successivamente saranno sostituiti dai titoli accademici in scienze motorie per l'accesso alle professioni.

L'ampiezza e la rilevanza che hanno acquistato negli anni più recenti le attività professionali e la ricerca legate alla pratica motoria tanto ludica che sportiva o riabilitativa impongono scelte precise e qualificate: l'incardinamento nell'università di una specifica facoltà, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, con attento riguardo a quanti nel passato hanno lavorato e lavorano in questo comparto e con mirata valutazione degli assetti organizzativi, sono la risposta adeguata ed idonea ad una forte richiesta sociale, culturale e professionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Al fine di promuovere il progresso delle scienze attinenti le attività motorie, sportive e riabilitative e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione degli operatori del settore, sono istituiti studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie.

2. Gli studi di cui al comma 1 si svolgono presso le università degli studi statali e libere.

## ART. 2.

*(Istituzione della facoltà di scienze motorie).*

1. È istituita la facoltà di scienze motorie di durata quadriennale, alla cui disciplina si applicano gli ordinamenti concernenti le università.

2. La costituzione delle singole facoltà di scienze motorie è disposta con le modalità e con le procedure previste dall'ordinamento universitario.

3. All'elenco delle facoltà ed a quello delle lauree, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, tabelle I e II, sono rispettivamente aggiunte la facoltà e la laurea in scienze motorie.

## ART. 3.

*(Corso di studi).*

1. Gli studi della facoltà di scienze motorie sono ordinati tenendo conto della necessità di fornire agli studenti una adeguata preparazione nelle aree disciplinari della biologia e della medicina dello sport, della sociologia e dell'economia applicata al fenomeno sportivo, del diritto sportivo e delle materie applicative di tipo tecnico-sportivo.

2. Il corso di studi è articolato in un biennio di base e in un biennio di specializzazione. Il biennio di specializzazione è ordinato nei seguenti indirizzi:

a) pedagogico, inteso a formare gli operatori didattici dell'educazione sportiva;

b) sportivo, inteso a formare gli operatori tecnico-atletici nelle diverse discipline sportive;

c) biologico, inteso a formare gli operatori della riabilitazione.

3. L'ordinamento degli studi in scienze motorie è determinato, in applicazione dei principi contenuti nei commi 1 e 2, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

#### ART. 4.

*(Programmazione dell'accesso).*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica programma ogni anno, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso per la immatricolazione degli studenti nelle singole sedi universitarie in cui sia operante la facoltà di scienze motorie.

2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il Ministro tiene conto delle proposte delle singole facoltà, adeguatamente correlate alle disponibilità di idonee strutture, e della ricettività del mercato del lavoro, valutata anche a seguito di audizioni delle organizzazioni sindacali del settore.

#### ART. 5.

*(Ammissione al corso di laurea).*

1. L'ammissione al primo anno del corso di laurea avviene mediante concorso da tenersi contestualmente presso le singole sedi universitarie in cui sia operante la facoltà di scienze motorie.

2. Possono essere ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di

secondo grado, valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studi universitari.

3. Il concorso consiste in una prova scritta ed in una prova tecnico-attitudinale, i cui caratteri sono determinati, con proprio decreto, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il candidato, tra gli altri documenti, deve produrre il certificato di idoneità all'attività sportiva.

#### ART. 6.

*(Personale docente).*

1. Il personale docente delle facoltà di scienze motorie si articola in professori di prima e seconda fascia, in ricercatori ed in docenti tecnico-pratici.

2. Ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori nonché ai professori a contratto si applicano le disposizioni vigenti regolanti lo stato giuridico ed economico del personale universitario.

3. Ai docenti tecnico-pratici, cui sono affidati gli insegnamenti applicativi di tipo tecnico-sportivo, si applicano le disposizioni regolanti lo stato giuridico ed economico dei tecnici universitari laureati. Agli stessi è comunque garantita la partecipazione alla ricerca scientifica.

4. Al ruolo dei docenti tecnico-pratici accedono, previo giudizio di idoneità da tenersi con le modalità e nei termini determinati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto, gli insegnanti degli ISEF e dell'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma. Il personale che non transiti nei ruoli universitari è collocato, a domanda, nei ruoli delle scuole dell'obbligo e superiori per l'insegnamento dell'educazione fisica.

#### ART. 7.

*(Strutture).*

1. Le università degli studi che costituiscono la facoltà di scienze motorie devono dotarsi, oltreché delle ordinarie

strutture di didattica e di ricerca, di idonei impianti per la formazione tecnico-sportiva dei discenti e per le indagini scientifiche applicate.

2. Le università dovranno integrare opportunamente, ove non siano dotate degli impianti di cui al comma 1, il proprio programma di sviluppo edilizio, anteriormente all'assunzione delle determinazioni in ordine alla costituzione della facoltà di scienze motorie.

3. Gli impianti sportivi universitari, anche se in atto concessi ai centri universitari sportivi, sono prioritariamente utilizzati per le esigenze della facoltà di scienze motorie.

#### ART. 8.

*(Soppressione degli ISEF).*

1. L'Istituto superiore di educazione fisica statale (ISEF) di Roma è soppresso.

2. Con le procedure di cui alla presente legge, l'ISEF di cui al comma 1 è trasformato in facoltà di scienze motorie annessa all'università degli studi di Tor Vergata.

3. Gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono soppressi.

4. Le soppressioni di cui ai commi 1 e 3 hanno effetto dal termine del corso legale di studi degli studenti iscritti al primo anno di corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restando vietati nuove iscrizioni e trasferimenti.

#### ART. 9.

*(Beni e rapporti giuridici).*

1. I beni ed i rapporti giuridici relativi agli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) sono gradualmente trasferiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa col Ministro delle finanze, agli atenei che abbiano istituito la facoltà di scienze motorie.

2. Nel caso di mancata istituzione della facoltà di scienze motorie, gli ISEF provvedono alla liquidazione dei rapporti giuridici ed i beni di cui al comma 1 sono assegnati ad atenei che comunque li utilizzano per le esigenze sportive degli studenti.

ART. 10.

*(Personale non docente).*

1. Il personale non docente degli ISEF viene assegnato ai ruoli universitari nelle posizioni funzionali corrispondenti o similari.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale universitario, fatti salvi gli eventuali migliori trattamenti acquisiti.

ART. 11.

*(Diplomi).*

1. I diplomi rilasciati dai soppressi ISEF, nonché i titoli abilitanti alle professioni connesse con tali diplomi, conservano la loro efficacia.

2. Dal quinto anno successivo alla istituzione delle facoltà di scienze motorie le disposizioni di legge che contemplino i diplomi rilasciati dagli ISEF sono modificate, intendendosi sostituita al diploma la laurea in scienze motorie.

ART. 12.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con utilizzo degli stanziamenti previsti per i piani di sviluppo delle università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.